

***C O M U N E D I N E R V I A N O***  
***(Provincia di Milano)***

***REGOLAMENTO PER***  
***L'APPLICAZIONE***  
***DELL'ISTITUTO***  
***DELL'ACCERTAMENTO***  
***CON ADESIONE AI TRIBUTI***  
***COMUNALI***

Art. 1  
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO (Art. 1 D.Lgs. 218/97)

1- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449 disciplina, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 218 del 19.06.1997, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e di limitare l'insorgere del contenzioso.

Art. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE

1- L'accertamento con adesione è applicabile limitatamente agli accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2- L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3- Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4- In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3  
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1- Il procedimento di definizione può essere attivato:

- A cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento
- Su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4  
COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI  
ACCERTAMENTI CON ADESIONE

1 - Competente alla definizione degli accertamenti è il funzionario responsabile preposto alla gestione del tributo di cui l'accertamento si riferisce.

.

Art. 5  
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE (art. 5 D.Lgs. 218/97)

1- Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dello stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono comparire:

- La data e il luogo della comparizione
- Il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento
- Gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda

- La possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta.
- 2 – La richiesta di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
  - 3 – La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, di cui al comma 1, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
  - 4– La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
  - 5 – Alla non comparizione del cittadino, di cui al comma 1, consegue l'impossibilità del contribuente ad aprire il procedimento di sua iniziativa.

#### Art. 6

##### PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE (Art. 6 D.Lgs. 218/97)

- 1- Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle legge sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione.
- 2- Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 3 - L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4- Dal momento della presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni.
- 5–Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
- 6- Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data, salvo che motivate ed indifferibili esigenze, da valutare caso per caso, non consentano il rispetto del predetto termine.
- 7 – Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta. In quest'ultimo caso, copia della procura è acquisita agli atti del procedimento.

#### Art. 7

##### CONTRADDITORIO CON IL CONTRIBUENTE

- 1 – In occasione di ogni incontro con il contribuente o con un suo rappresentante, l'ufficio provvede ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni svolte.
- 2 – Nel verbale deve darsi atto dell'eventuale documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte a base della proposta di accertamento.

## Art. 8

### ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Art. 5 e 7 D.Lgs. 218)

- 1 – L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile del tributo o dal suo delegato.
- 2 – Nell'atto devono essere indicati:
  - Gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione
  - La liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti a seguito della definizione.
- 3 – Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 5 o dell'art. 6, 1° comma, le sanzioni applicabili sono pari a ¼ delle sanzioni minime irrogabili.
- 4 – Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 6, 7° comma, le sanzioni sono ridotte a ¼ di quelle irrogate.

## Art. 9

### PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE (Art. 8 e 9 D.Lgs. 218)

- 1 – La definizione dell'accertamento, sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore, e dal funzionario responsabile del tributo, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2 – Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3 – Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e success. modif.) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- 4 – Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza il pagamento in forma rateale nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. N. 218/97.
- 5 – Sulle somme rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

## Art. 10

### EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1 - Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2 – L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività di accertamento nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data di adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla stessa data.
- 3 – Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

## Art. 11

### DECORRENZA E VALIDITA'

- 1 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
- 2 – E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.